

Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - motivi di revocazione - dolo - del giudice - Sentenza frutto di corruzione - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21255 del 17/09/2013

Azione di risarcimento del danno - Esperibilità - Presupposto - Carenza di interesse ad impugnare ai sensi dell'art. 395, n. 6), cod. proc. civ. - Necessità - Condizioni.

In virtù dei principi costituzionali del giusto processo e dell'effettività della tutela giurisdizionale, la previsione di cui all'art. 395, numero 6), cod. proc. civ. deve essere interpretata nel senso di non inibire alla parte, vittima di una sentenza pronunciata da giudice corrotto, la possibilità di agire direttamente per il risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ., allorché ricorra una situazione di oggettiva carenza di interesse ad avvalersi dell'impugnazione straordinaria, in ragione sia dell'impossibilità di soddisfare, attraverso l'eventuale pronuncia resa all'esito della fase rescissoria della revocazione, le pretese già in precedenza azionate in giudizio, sia della sopravvenienza di un fatto - nella specie, la conclusione di un contratto di transazione, stipulato nell'ignoranza della vicenda corruttiva - che esplichi effetto preclusivo in ordine alla attitudine della sentenza, frutto di corruzione, ad assumere autorità di cosa giudicata.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21255 del 17/09/2013